



Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 55

In ottemperanza alla normativa vigente è stato convocato il Consiglio Comunale nella Sala del Palazzo Comunale – Piazza delle Nazioni n.4 – in sessione ordinaria, il giorno:

giovedì 13 dicembre 2018 ore 20:30

fatto l'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	BAGNASCO CARLO	si	
2	BAUDINO ANNA		si
3	BRASEY EUGENIO		si
4	MAZZARELLO ALESSANDRO	si	
5	CAMPODONICO MENTORE	si	
6	CANDIDO GIUSEPPE	si	
7	CAPURRO ARMANDO EZIO		si
8	CARDINALI WALTER	si	
9	COSTA GIORGIO	si	
10	LASINIO FILIPPO	si	
11	MELE MAURO	si	
12	PARODI FRANCO		si
13	PELLERANO VITTORIO	si	
14	RICCI ELISABETTA	si	
15	SOLARI GIOVANNI		si
16	TASSARA PAOLA		si
17	TASSO GIORGIO		si
TOTALE PRESENTI:		10	7

Mentore Campodonico in qualità di Presidente del Consiglio accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l'adunanza di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Monzù.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri: Ricci, Pellerano e Mele.

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all'ordine del giorno:

... OMISSIS ...

55) OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI:
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2019

55) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2019

Alle ore 20'48 il Presidente del Consiglio dà inizio alla seduta del Consiglio Comunale.

Su invito del Presidente, il Segretario Generale effettua l'appello dei presenti.

Risultano presenti il Sindaco e n. 9 Consiglieri Comunali (Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Campodonico, Mele e Costa).

Assenti i Consiglieri: Baudino, Tasso, Parodi, Brasey, Solari, Capurro e Tassara.

Indi il Presidente nomina quali scrutatori i Consiglieri: Ricci, Pellerano e Mele.

In apertura di seduta il Presidente, accogliendo la proposta della Signora Nadia Molinaris, ricorda compiutamente la delibera del Consiglio comunale assunta all'unanimità il 28 novembre di settant'anni or sono, del 1948 per l'inclusione del monogramma Mariano nello stemma comunale.

Il Presidente sottolinea che rappresenta una ricorrenza particolarmente importante, significativa che ha sancito e continua ad evidenziare il legame forte che lega la città di Rapallo alla Vergine di Montallegro e dà lettura del verbale della seduta solenne di quel giorno.

Terminata la lettura interviene il Sindaco.

Il Presidente, a questo punto, introduce l'esame del punto iscritto all'ordine del giorno della presente seduta, dando lettura dell'oggetto e di seguito concede la parola per illustrare la pratica nei dettagli all'Assessore Ferrara.

Alle ore 21,01 entra in sala il Consigliere Brasey.

Sono presenti il Sindaco e n. 10 Consiglieri Comunali (Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Campodonico, Mele e Costa).

Assenti i Consiglieri: Baudino, Tasso, Parodi, Solari, Capurro e Tassara.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Ferrara il Presidente apre la discussione ed interviene il Consigliere Mele.

Prende la parola per una replica il Sindaco.

Al termine dell'intervento del Sindaco il Presidente, accertato che nessun Consigliere si è prenotato per intervenire, passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Costa.

Alle ore 21,10 entra in Sala il Consigliere Solari.

Sono presenti il Sindaco e n. 11 Consiglieri Comunali (Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Campodonico, Solari, Mele e Costa).

Assenti i Consiglieri: Baudino, Tasso, Parodi, Capurro e Tassara.

Quindi il Presidente accertato l'esaurimento della fase delle dichiarazioni di voto passa alla votazione della presente proposta.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l'istituzione, a decorrere dall'1/1/2014 dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso che l'originale previsione dell'imposta unica comunale prevedeva l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le **aliquote IMU** previste per legge come di seguito riportato:

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Ricordato che in base al comma 708 della legge di stabilità n. 147/2013 era stata disposta l'esenzione ai fini IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Verbale di Consiglio N 55 di giovedì 13 dicembre 2018.

Premesso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le **aliquote TASI** previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

Ricordato che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, ha introdotto una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) e preso atto che si tratta di disposizioni direttamente applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

Tenuto conto che le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia sono state le seguenti:

- Riduzione base imponibile per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1, comma 10); è infatti riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (chiarimenti in ordine alle problematiche relative all'applicazione delle agevolazioni recate dalla L. 208/2015 concernenti il comodato sono stati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Risoluzione del 17 Febbraio 2016);

- Esenzione IMU dei terreni agricoli, a decorrere dal 2016, l'esenzione IMU di cui all'art.7,lett.h), D.Lgs 504/1992 si applica ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati secondo i criteri della Circolare 14.06.1993, n. 9 del Ministero delle finanze (nella quale era inserito anche il Comune di Rapallo). Sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29/3/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola e quelli a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (chiarimenti Circolare 3/DF del 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze);

- Riduzione imposta per abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%;

Tenuto conto altresì che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI, sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia per l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

Verbale di Consiglio N 55 di giovedì 13 dicembre 2018.

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

Ritenuto opportuno, per gli elementi che accomunano i due tributi e per i vincoli che il Legislatore ha voluto individuare nell'approvazione delle relative aliquote, approvare con un unico atto le aliquote IMU e TASI;

Ritenuto, per quanto concerne l'IMU, proporre la conferma della struttura delle aliquote e la detrazione per abitazione principale (pari ad Euro 200,00) approvate per l'esercizio 2018 con Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017;

Richiamato l'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, come modificato dall'art. 9-bis, comma 1, D. L. 28/3/2014, n. 47, convertito dalla L. 23/5/2014, n. 80, il quale dispone che: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Ritenuto altresì confermare la disposizione che prevede, per poter usufruire delle agevolazioni ai fini IMU, l'obbligo per il contribuente di trasmettere specifiche comunicazioni da far pervenire al comune di Rapallo entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di riferimento, indicando gli immobili oggetto di agevolazione;

Tenuto conto della domanda abitativa sempre più complessa e articolata proveniente anche da fasce sociali tradizionalmente orientate verso il mercato privato delle locazioni e ritenuto quindi confermare una diminuzione dell'aliquota TASI già prevista dal 2017 per coloro che concedono in locazione unità immobiliari di civile abitazione a soggetti residenti con contratto registrato ivi compresi quelli stipulati ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale (mediante l'Agenzia Sociale per la Casa);

Tenuto conto che, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 08 aprile 2014 ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, della tipologia di costi alla cui copertura la TASI è diretta, che con il presente provvedimento vengono confermati;

Ritenuto quindi di dover definire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019 con l'obiettivo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili come sopra definiti, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, per quanto concerne la TASI, proporre la conferma della struttura delle aliquote e la detrazione per abitazione principale (pari ad Euro 200,00) approvate per l'esercizio 2018 con Delibera Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2017;

Ritenuto opportuno mantenere l'articolazione delle aliquote in vigore per l'anno 2018 per non incidere ulteriormente sulle attività economiche e sui contribuenti possessori di abitazione concesse in locazione a soggetti residenti per favorire ulteriormente la disponibilità di unità immobiliari a tale scopo destinate.

Viste la Legge 147/2013 e la Legge 201/2011 e ss. mm. ii.

Verbale di Consiglio N 55 di giovedì 13 dicembre 2018.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D .Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il verbale predisposto dalla Competente Commissione Consiliare allegato al presente atto e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto ciò premesso e considerato ;

Con la seguente votazione palese:

Presenti alla votazione:-----n. 12

Assenti alla votazione----- n. 5 (Baudino, Tasso,Parodi, Capurro e Tassara)

Astenuti: ----- n. 0

Voti contrari:----- n. 0

Voti favorevoli:----- n. 12

(Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Bagnasco,Campodonico, Solari, Mele e Costa).

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), già confermate per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 51 del 29/11/2017;
3. di confermare la detrazione di Euro 200,00 (ad immobile) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai fini IMU non esenti (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
4. di confermare per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), già confermate per l'anno 2018 con deliberazione consiliare n. 51 del 29/11/2017;
5. di confermare la detrazione di Euro 200,00 (ad immobile) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai fini TASI non esenti (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
6. di confermare, ai fini Tasi, a carico dell'occupante l'immobile la quota del 10% sul tributo complessivamente dovuto, rimanendo pertanto a carico del possessore il restante 90%;
7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e TASI 2019, esclusivamente in via telematica, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;
8. di riassumere le aliquote IMU e Tasi per l'anno 2019 nel prospetto che segue:

A) Imposta il cui gettito è riservato interamente al Comune:

--	--	--

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
<p>a) Abitazione principale e relative pertinenze: Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>b) Unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato;</p> <p>c) Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p>	0,30%	0,25%
<p>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado o collaterale di secondo grado, a condizione che nella stessa il parente (maggioresse) in questione stabilisca la propria residenza e che abbia in tale unità la dimora abituale (e della propria famiglia).</p> <p>L'applicazione dell'aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. Nell'autocertificazione da presentare i contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa aliquota agevolata nei limiti previsti per le pertinenze dell'abitazione principale.</p>	0,46%	0,25%
<p>Immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti ivi residenti.</p>	0,56%	0,20%
<p>Immobili concessi in locazione a soggetti residenti con contratto registrato e stipulato ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale mediante l'Agenzia Sociale per la Casa, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica;</p>	0,40%	0,20%
<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal soggetto passivo IMU; • concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa; • locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue. 	0,56%	0,07%
<p>Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/10, B, C1, C3 utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate.</p>	0,86%	0,07%
<p>Aliquota applicabile ai terreni</p>	0,46%	0,00%
<p>Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica richiamata nelle casistiche precedenti ed alle aree</p>	0,99%	0,07%

fabbricabili		
Aliquota applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	esenti	0,07%

B) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l'aliquota standard:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
a) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell'anno; b) immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal soggetto passivo IMU; • concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a condizione che nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa/istituzionale; • locate dal soggetto passivo per l'esercizio di tali attività ad un canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di riferimento definiti dall'Osservatorio Immobiliare nell'ultimo semestre precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media dei valori disponibili per zone contigue. 	0,76%	0,07%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;	Esenti dal 2014	0,01%

C) Imposta il cui gettito è riservato interamente allo Stato per l'aliquota standard (0,76 per cento) e per la parte eccedente è riservato al Comune:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA IMU	ALIQUOTA TASI
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D, purché utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale non rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate	0,86%	0,07%
Aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D non utilizzate per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale.	0,99%	0,07%

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, resa ed espressa per alzata di mano dal Sindaco e da n. 11 Consiglieri presenti,

(Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Campodonico, Solari, Mele e Costa).

Assenti i Consiglieri: 5 (Baudino, Tasso, Parodi, Capurro e Tassara)

Astenuti: 0

Contrari 0

Favorevoli: 12 (Candido, Pellerano, Lasinio, Mazzarello, Ricci, Cardinali, Brasey, Bagnasco, Campodonico, Solari, Mele e Costa).

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si dà atto infine, ai sensi dell'articolo 56 del regolamento per la disciplina delle sedute del consiglio Comunale, che tutti gli interventi sono stati registrati su supporto magnetico e riportati integralmente nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare;

A questo punto, il Presidente del Consiglio, avendo verificato l'avvenuto esaurimento della pratica passa al punto successivo dell'Ordine del giorno della presente seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE (Avv. Mentore Campodonico)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Monzù)

Atto pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza seguito di opposizioni o reclami.

Il, _____ L'IMPIEGATO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Diventata esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

_____ L'IMPIEGATO INCARICATO

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all'originale e si trasmette a:

Rapallo, li _____